

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 1° febbraio 1989, n. 30, recante «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate», ha soppresso i mandamenti e li ha trasformati in articolazioni organizzative dell'unico ufficio di pretura che ha competenza territoriale sull'intero circondario.

Le sezioni distaccate non costituiscono uffici giudiziari a sè stanti, dotati di competenza in senso proprio, nè hanno autonomia istituzionale, ma rappresentano dimensioni organizzative decentrate ove si rende il servizio di giustizia nei singoli bacini di utenza compresi nel circondario e dove, in base a criteri tabellari stabiliti all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica su

deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati della pretura sono «designati» a svolgere le funzioni giudiziarie.

I bacini di utenza corrispondenti a ciascuna sezione distaccata (come quelli delle sedi centrali indicate nella tabella A della legge n. 30) sono determinati attraverso l'individuazione di gruppi di comuni secondo la tabella B allegata alla predetta legge.

Senonchè la scheletricità dell'articolo 2 della legge, norma cardine del nuovo sistema di geografia pretorile, ha dato luogo a diffuse e rilevanti difficoltà interpretative circa la trattazione degli affari in relazione agli ambiti territoriali delle sedi centrali e delle sezioni distaccate; queste difficoltà si sono tradotte in disparità di applicazione, tanto che gli stessi

gruppi di materie in alcuni distretti sono trattati in sede centrale mentre in altri sono trattati nelle sezioni distaccate secondo i rispettivi ambiti territoriali.

Ciò ha determinato gravissimi disagi negli operatori e nella classe forense - che non hanno mancato di rappresentare vivacemente le esigenze di certezza e uniformità - e rischia di creare un «contenzioso nel contenzioso» a tutto danno dell'utenza.

È dunque assolutamente necessaria l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, in correlazione all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, con carattere di estrema urgenza per evitare che si perpetuino situazioni di incertezza che hanno una pesante incidenza sul servizio giudiziario.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto, in perfetta coerenza con il principio secondo cui le sezioni distaccate sono strutture decentrate del servizio giustizia, chiarisce che presso ciascuna sezione distaccata debbono essere trattati gli affari concernenti il territorio dei comuni che secondo l'elencazione contenuta nella tabella B allegata alla legge n. 30 del 1989 costituiscono il bacino di utenza di quella sezione; chiarisce, cioè, il criterio di distribuzione territoriale del servizio nell'ambito del medesimo ed unitario ufficio circondariale.

L'interpretazione autentica riguarda anche il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 30, e perciò ha per oggetto il combinato disposto dei due articoli (cioè articolo 2 e articolo 5, comma 1), in quanto il criterio di distribuzione del servizio non può che riferirsi a quelle articolazioni territoriali dotate di stabile struttura operativa.

La norma interpretativa enuncia un limite cronologico in ordine ai processi penali («sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447»), limite già implicito nell'articolo 2 della legge n. 30 del 1989; infatti l'articolo

550 del nuovo codice dispone che le indagini preliminari debbono svolgersi in sede centrale, ove è ubicata la pretura circondariale, mentre il dibattimento si svolge in sede decentrata.

Anche le controversie del lavoro seguono il medesimo criterio distributivo, ma con questa particolarità derivante dall'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, cui la legge n. 30 del 1989 non apporta esplicita deroga: secondo il criterio della specializzazione, tale contenzioso dev'essere trattato da pretori facenti parte dell'apposita sezione costituita presso la pretura circondariale. Ne consegue (secondo un orientamento già espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella risoluzione del 28 aprile 1989) che, se presso la sezione distaccata già sia designato un magistrato per le controversie di lavoro, continuerà a trattarle «in loco» ma facendo parte dell'apposita sezione della pretura circondariale; viceversa, un magistrato di tale sezione sarà designato, in via esclusiva presso la sezione distaccata o anche presso di questa oltre che presso la sede centrale, a trattare detta materia.

Il comma 2 contiene un indispensabile correttivo a situazioni che si fossero verificate o che si potranno verificare per interpretazioni difformi a quella stabilita in via autentica. Il meccanismo è semplicissimo: la violazione della norma di cui all'articolo 2 della legge n. 30 del 1989, così come interpretata dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, viene corretta da una nuova designazione da parte del pretore titolare secondo i criteri di distribuzione territoriale nell'ambito dell'unitario ufficio pretorile.

Il provvedimento non comporta oneri di spesa.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

Decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989.

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e, sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, gli affari penali che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni stesse. Le controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni distaccate sono trattate in tali sezioni dal magistrato addetto alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie presso la sezione distaccata.

2. Il pretore, qualora rileva la violazione dei criteri di cui al comma 1, ne riferisce al pretore titolare, il quale provvede alla nuova designazione conformemente al disposto del presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI